

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario. *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'insegnamento secondario — Proposte della Commissione agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 rinviati — Si approvano per gli articoli 3, 4 e 5 — Proposta d'aggiunta all'articolo 2 del Senatore Imbriani, combattuta dal Relatore e dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Osservazione del Senatore Poggi — Reiezione dell'aggiunta — Correzione proposta alla Tabella B dalla Commissione, approvata — Aggiunta all'articolo 8 del Senatore Imbriani — Dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Senatore Brioschi — Osservazione del Senatore Poggi — Nuova dichiarazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Obiezioni del Senatore Poggi — Avvertenza e proposta del Senatore Luusi — L'aggiunta Imbriani modificata è rimandata fra le disposizioni transitorie — Ritiro della proposta Lauzi — Emendamento del Senato e Ricolti all'articolo 10, combattuto dal Relatore — Schiarimento del Senatore Arrivabene — Proposta del Senatore Capponi. Parlano su di essa i Senatori Cibrario, Poggi e il Relatore — Proposta del Senatore Arrivabene approvata — Approvazione degli articoli 10 e 11 — Emendamento del Senatore Imbriani all'articolo 12, modificato dalla Commissione — Osservazioni del Senatore Poggi — Proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 12, non che della Tabella C, e degli art. 13 e 14 — Proposta all'articolo 15 del Senatore Imbriani accettata dal Relatore — Approvazione dell'articolo 15.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore **Segretario Glinori-Liscì** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

I Senatori Coppola, Fondi, Acquaviva e Barracco, domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato la Deputazione Provinciale di Pesaro degli *Atti di quel Consiglio della Sessione straordinaria del 1867.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per l'insegnamento secondario.

Ieri si erano sospesi gli articoli 3. e 4., il comma della Tabella B e poi gli articoli 10, 11 e 12; che furono rinviati alla Commissione perchè ne modificasse in parte la redazione secondo le osservazioni che vennero fatte da parecchi Senatori.

La Commissione propone in sostituzione dell'art. 3. del progetto il seguente; leggo prima l'art. del progetto qual è:

« Il corso intero degli studi secondari si compie in

otto anni. Il primo stadio del corso è di tre anni ed è identico a quello della scuola tecnica: ad esso sarà unita una scuola normale per gli aspiranti all'ufficio di maestri elementari ».

A questo articolo sarebbe sostituito il seguente:

« Il corso intero degli studi secondari si compie in 8 anni. Il primo stadio del corso, che è denominato di Scuola tecnica è di 3 anni. Le materie d'insegnamento date in questo stadio sono: lingua italiana, aritmetica, contabilità, elementi di geometria, prime nozioni di geografia e storia; elementi di scienze fisiche e naturali, dei doveri e diritti dei cittadini, disegno, calligrafia e lingua francese. »

« Nel Regolamento saranno determinate fra queste materie quelle obbligatorie per gli alunni che intendono proseguire gli studi liceali, per i quali alunni sarà aggiunto nella Scuola tecnica un insegnamento di lingua latina. »

« A questo primo stadio sarà unita una Scuola normale per gli aspiranti all'ufficio di maestri elementari, ed uno dei professori sarà incaricato di dirigere quella Scuola, e gli esercizi degli aspiranti suddetti. »

Se nessuno ha osservazioni a fare su questa redazione dell'articolo 3. la metto ai voti. Chi intende di approvarla, sorga.

(Approvato).

L'articolo 4. porterebbe una variazione alla Tabella segnata colla lettera B. I primi due comma rimangono quali sono nel progetto, solamente è stata introdotta una piccola variazione alla Tabella B alla quale allude il terzo comma di questo articolo.

La Tabella B sarebbe così redatta :

Reggenti di 1 ^a classe N. 72	a L. 2400	L.	172,800
2. » » 80	» 2000	»	160,000
Maestri » » 48	» 2000	»	96,000
Totale			» 4,070,800
Spese pel materiale scientifico			» 24,000
Spesa generale			L. 4,094,800

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questa Tabella. Chi l'approva, sorga.

(È approvata)

L'articolo 5 fu modificato nel modo seguente.

Darò lettura dell'articolo del progetto.

« Ad essere nominato Professore titolare negli Istituti governativi è necessario avere conseguito un diploma d'idoneità secondo le norme prescritte da un regolamento che sarà pubblicato con Decreto Reale, ed avere insegnato con lode per tre anni come reggente. »

« Dopo cinque anni di lodevole insegnamento in una delle cinque classi superiori, il reggente, di diritto e per ordine di anzianità, diventa professore titolare, essendovi un posto vacante. »

« Il passaggio dei Professori da una classe inferiore ad una superiore si fa per anzianità. »

La nuova redazione è questa:

« Dopo cinque anni di lodevole insegnamento in una delle cinque classi superiori, il reggente, essendovi un posto vacante, è promosso con ordine di anzianità a professore titolare. »

Se nessuno chiede la parola metto ai voti questo articolo così redatto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Gli art coli 7, 8 e 9 furono approvati quali si trovano nel progetto.

Senatore Imbriani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imbriani. Signori Senatori. Io intenderei portare l'attenzione del Senato sopra due aggiunte che siccome riguardano articoli precedentemente votati, desidererei conoscere se si intendono discutere ora, oppure attendere a farne la discussione dopo finita quella sugli articoli già formulati. Allora mi riserverei la parola prima della chiusura della discussione.

Presidente. Sugli articoli già votati non si può più fare discussione.

Senatore Imbriani. Non parlo di modificazioni da introdursi a quegli articoli; parlo di aggiunte, il che

è autorizzato dal Regolamento nostro e dalla costante pratica del Senato.

Presidente. Se si tratta di semplici aggiunte, che punto non alterino o modifichino il concetto degli articoli può proporle fin d'ora.

Senatore Imbriani. Io intendo di proporre due aggiunte, una all'articolo 2, e l'altra all'articolo 8.; quella che riguarda l'articolo 2 sarebbe contenuta nei seguenti termini:

« Il Governo è autorizzato a fondare in ciascuna Provincia, ove lo stimi opportuno, un Liceo, obbligando le Provincie ed il Comune al concorso stabilito nel presente articolo 2. »

Sono pronto ad esporre le ragioni ove mi sia fatta abilità di parlare: sarò brevissimo. E duolmi di non essermi trovato presente per ragioni di ufficio universitario, quando l'articolo è stato discusso. È materia grave e d'importanza fondamentale.

Senatore Matteucci, Relatore. Guardi all'articolo 13 se gli può bastare.

Presidente. Prego il Senatore Imbriani di scrivere la sua aggiunta e di farla passare al banco della Presidenza.

Senatore Imbriani. Mi conceda il tempo di copiarla.

Presidente. Il Senatore Imbriani fa la proposta di cui do qui lettura. (Vedi sopra).

Il Senatore Imbriani ha la parola.

Senatore Imbriani. L'articolo 2. dispone, che lo Stato deve mantenere 24 Istituti d'insegnamento secondario.

Io non entro ora nelle ragioni, che hanno indotto il Senato ad accogliere questa disposizione.

Sono dolente, io ripeto, di non essermi trovato presente alla discussione, quantunque splendidamente questa materia sia stata trattata da parecchi Senatori, e soprattutto dal Senatore Ricotti. Lo Stato non può essere spogliato, nè vincolato nell'esercizio del primo de' suoi doveri, voglio dire quello di trasformare la Società insegnando ed educando, dovere sentito massimamente nella presente condizione d'Italia. Noi siamo sorti da poco a formare Stato: prima eravamo brani, di questa che ora, la mercè di Dio, è quasi integrità, e ciascuno di questi brani ebbe un indirizzo speciale dalle singole tirannidi italiane, il che ha generato la ignoranza confessata di 17 milioni d'uomini, e la civiltà monca de' restanti 8 milioni del presente Regno d'Italia. Abbiamo votato il nuovo ordine di cose nel 1860. La parte intelligente del Paese lo comprese, lo votò, e con coscienza dei sacrificii che costa la dignità della libertà, e vi persiste con gli ardimenti di uomini liberi ed intelligenti. La parte ignorante (ed è numerosissima, giungendo gli analfabeti ad una cifra dolorosa) non comprende ancora e non gusta il grande beneficio dei tempi presenti: abbisogna che lo Stato la trasformi. Ha mestieri che l'indirizzo le venga specialmente dal potere sommo, dalla ragione ottima, che

si chiama Stato, perchè la Nazione possa più agevolmente raggiungere i suoi fini. Immenso è il bisogno di codesta trasformazione per mezzo dell'istruzione, e segnatamente della istruzione primaria e secondaria.

L'insegnamento primario ed il secondario pone i germi profondi e sostanziali che poi si svolgono nell'individuo; esso appartiene a tutti gli ordini della Società, e per alcuni di questi costituisce tutto l'insegnamento. Lo Stato non può abdicare questo suo dovere, nè può senza danno comune restringerne a sé l'esercizio in guisa alcuna: lo Stato non può da sé destituirsi. Votando l'articolo 2. dello schema di legge, voi avete ridotto codesto dovere, restringendo fra 68 Provincie a sole 24 il diritto all'insegnamento diretto governativo, voi lo avete negato alle altre ed a quelle che più ne han d'uopo, alle più povere ed alle meno popolate, il che fa oscillare ogni fibra del mio cuore.

Voi presumete che in queste abbandonate e meno avventurate Provincie sia così vivace il senso della civiltà, così suscitata la coscienza del dovere da adempire da sé quest'obbligo e da adempirlo intelligentemente sotto la sola alta e lontana vigilanza dello Stato. E se la presunzione è mal fondata? Lo Stato non potrà loro venire in aiuto, oltre i 24 Licei che soli ha il diritto di mantenere. Questa legale importanza a fare il bene contrasta ad ogni dottrina di bene ordinato reggimento.

Io penso che la istruzione *provincializzata* (mi si conceda la voce) sarebbe impartita con criteri vecchi, o ristretti, varii, incapaci di dare una educazione, vera e razionale all'Italia. L'Italia si attende dall'opera dello Stato il beneficio dell'unità interiore ed intellettuale. E lo Stato debbe manifestarsi ed affermarsi dappertutto, specialmente nell'istruzione che è la gran forza trasformatrice delle società.

Io ripeto di aver veduto con meraviglia come lo Stato si rassegni e non si riservi se non 24 Provincie privilegiate ad educare, privandone con funesta astinenza le molte altre. Ho veduto con meraviglia che alle altre Provincie di 300 mila abitanti pone l'obbligo di fondare e dirigere esse sotto alcune poche ed imperfette norme gl'Istituti insegnativi, rispettando quali che siano gli indirizzi od i criteri locali. Quindi varie Provincie, vari criteri; l'unità educativa nazionale fallita. Non metteva conto di fare una legge per conseguire tanta iattura. Voi certo, o Signori, non pensate di ciò fare; voi non lo volete. Ma almeno un insegnamento, comunque provincializzato e forviato fu stabilito per le Provincie di 300 mila abitanti. Ma alle Provincie di meno di 300 mila abitanti faceste anche una condizione peggiore. Se esse non han coscienza del dovere loro, voi loro concedeste il triste privilegio di rimanere ignoranti. Lo Stato dopo aver esaurito il suo numero di 24 Licei, non può per loro fondarne altri, e d'altra parte non può obbligarle a fondarne con pecunia propria provinciale. Strana ed incomprensibile condizione legale di cose!

Lo Stato avvertirebbe il danno e dovrebbe non provvedervi, ecco quello a cui mena l'art. 2.

Se queste deserte Provincie non hanno coscienza degli obblighi loro, lo Stato non può, non deve infondere loro questa coscienza: esse (come dianzi io diceva) hanno il nuovo diritto di affermarsi ignoranti; e di voler rimanere ignoranti!

Io con la mia aggiunta ho procacciato di temperare la conseguenza esiziale di codesto articolo.

Io intendo che il Governo abbia la facoltà di poter fondare altri Licei oltre i 24 autorizzati, ove ne veggia in qualche altra Provincia la necessità.

Io intendo che il Governo non venga privato del suo diritto di fondare un Liceo ove lo stimi opportuno, e nel tempo stesso io intendo di far salva alle Provincie la libertà di aprirne a loro spese. Io non voglio privare di libertà nè la Provincia, nè lo Stato. Solo voglio mantenere intatto nello Stato il diritto di provvedere all'istruzione, dovunque lo creda necessario per la coltura comune ed uniforme della Nazione.

La disposizione che io propongo tende dunque appunto a mantenere libera la facoltà nel Governo, ed io credo che, senza violare le norme già stabilite, si possa farle ragione, per forma che, rimanendo ferma la cifra di 24 Licei già fissata, abbiassi il Governo la potestà di stabilirne altri, là dove se ne avvertisse la necessità.

Non dirò altro per ora, sembrandomi evidente quel che dico. Mi riservo però di rispondere, se ne fosse il caso, alle obiezioni che mi si potessero fare.

Presidente. Avendo il Senatore Imbriani sviluppata la sua proposta di aggiunta all'articolo 2. domando se è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata la pongo ai voti se pure non intende il signor Relatore della Commissione di prender la parola per...

Senatore **Matteucci (Relatore).** È molto difficile per me di rispondere alle parole dell'onorevole nostro collega Senatore Imbriani, le quali muovono da idee diametralmente opposte alle opinioni della Commissione e mie.

La Commissione ha creduto e crede che delle Scuole d'insegnamento secondario e soprattutto di Licei ve ne siano già sin troppe, e che conseguentemente, per migliorarle, si deve diminuirle di numero; come crede che la Legge comunale e provinciale muova da un giusto principio d'amministrazione, volendo che l'istruzione secondaria e l'inferiore principalmente, passino alle Provincie ed ai Comuni, ed è solo per uno speciale riguardo per l'avvenire degli studi classici, che fu creduto di dover ritenere per lo Stato un ristretto numero di Licei. A questa conclusione siamo venuti dopo avere passato in rivista le condizioni generali dell'istruzione secondaria in Italia, e dopo di esserci assicurati che il troppo numero degli insegnanti e il piccolo

degli allievi erano tali da richiedere un numero più ristretto di Licei.

La Commissione ritiene per fermo che il numero di 24 Licei sia sufficiente ai bisogni assoluti del Paese e degli studi. Se si considera che non abbiamo più di 3600 ai 3800 alunni, come già dissi, si vede subito che i 24 Licei, anche senza che ve ne fossero altri stabiliti dalle Provincie, supplirebbero al bisogno. Certo, accettando oggi la proposta del Senatore Imbriani, si andrebbe totalmente contro alle massime che ci hanno in questo progetto di legge guidato, tanto da doverne concludere che questo progetto sarebbe completamente disfatto.

Ripeto dunque, che la Commissione, nel preparare questo progetto, si fondò sulla ferma fiducia che con 24 buoni Licei, come vi possono essere buoni, assicurava il buon andamento degli studi secondari e soprattutto dei classici; ha poi sperato e creduto che le Provincie e i Comuni avrebbero avuto capacità, amore e patriottismo tali, almeno nelle città più importanti, da poter correre col Governo alla istituzione e felice riuscita delle loro Scuole secondarie.

Senatore Imbriani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imbriani. Mi è mestieri di segnare il dubbio che io possa aver mancato di rispetto alla legge provinciale e comunale della quale non si tratta punto ora.

Questa legge prometteva il passaggio della istruzione secondaria dal Governo alle Provincie, ed ora che siamo ad organizzare definitivamente questo passaggio, se ne veggono le difficoltà. Io, dunque, non credo che abbiamo rinunciato, o siam privi del diritto e possiamo essere spogliati del dovere di farvi delle osservazioni, massime che questa legge, dopo del nostro voto, dovrà pur essere discussa dalla Camera dei Deputati, la quale potrà far quel conto che crederà di questi temperamenti. Quest'accusa di mancanza di rispetto non può reggere in verun modo, poichè, se ciò fosse, vi sarebbe sempre mancanza di rispetto di questo genere tutte le volte che si discutesse d'una legge che avesse rapporto in qualche modo ad un'altra precedente che s'intendesse modificare.

Non regge l'argomento che i Licei si hanno a restringere perchè mancano i buoni Maestri. Poichè ciò non ha nulla che fare col provincializzare l'istruzione. Cercate di avere buoni maestri, ma non destituite intanto lo Stato, non lo private del diritto di fondare esso, di dirigere esso i Licei suoi. Neppure regge l'argomento del ridurre le spese dello Stato.

I contribuenti saranno sempre gravati o che paghino allo Stato o alla Provincia, o che mantengansi Licei governativi o provinciali.

Signori, non facciamo sempre leggi nuove; lasciamo attecchire un poco quelle che abbiamo, soprattutto nella istruzione. Non togliamo autorità alle leggi col modificarle ogni giorno, nè sempre in meglio.

Presidente. Perdoni. Mi pare che ella entri troppo nella discussione generale.

Senatore Imbriani. Io faccio adesso una semplice risposta; è un'argomentazione in replica alle osservazioni fattemi; se poi si vuole che io taccia, io mi rassegnerò.

Voci. No, no.

Presidente. Era solamente in linea di osservazione, che le diceva di attenersi strettamente alla questione.

Senatore Imbriani. Io nel presente stadio della discussione reputo vano di aggiungere altre parole, riservandomi sempre di rispondere a nuovi argomenti che mi si avessero ad opporre.

Ministro della Pubblica Istruzione. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Pubblica Istruzione. Io credo che al Senato parrà evidente quella verità che si presenta al pensiero mio, vale a dire, che l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Imbriani urta di fronte a tutto quello che è stato detto, discusso, votato e deciso dal Senato nei giorni passati. Me ne appello a tutti quegli onorevoli Senatori stessi che hanno sostenuto il principio di mettere un Liceo in ogni Provincia; me ne appello alla loro stessa buona fede, e credo che non potranno a meno di dire, che evidentemente il Senato ha preso una decisione contraria all'attuale proposta dell'onorevole Senatore Imbriani.

Quanto poi alle ragioni da lui addotte, senza voler rientrare in una discussione finita, dirò solamente che non posso a meno di trovarne qualcheduna un poco singolare.

Le Provincie al di sotto dei 300 mila abitanti sono condannate, dice l'onorevole proponente, a non aver istruzione; è curiosa davvero! Facciamo una legge di libertà colla quale vogliamo far passare l'insegnamento secondario (anzi già lo abbiamo fatto) dallo Stato alle Provincie, e ora ci si dice: se queste Provincie non si valgono della loro libertà, sono condannate a rimanere senza istruzione?

Ma, o Signori, tutte le Provincie, tutti i Comuni, tutti gli uomini che non si valgono della libertà per fare una cosa, sono condannati naturalmente a restarne senza.

Spete quale sarebbe una vera condanna e una condanna singolare? Quella proposta dall'onorevole Senatore. Una Provincia ha un suo Liceo, se lo paga, crede che sia buonissimo, n'è contenta, e lo Stato potrà a suo talento obbligarla ad istituirne un altro ed a pagarlo?

Credo che il Senato non entrerà in questa via.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro della Pubblica Istruzione. Se non che il Senatore Imbriani pretende che lo Stato, abbandonando alle Provincie l'insegnamento secondario, abdica ad una delle sue precipue funzioni, si sottrae al suo supremo dovere d'impartire al Paese una conveniente educazione. A cotesto rimprovero è facile la

risposta: prima di tutto l'abbandono dell'insegnamento secondario alle Provincie non si fa ora con questa legge; s'è fatto da un pezzo colla legge provinciale e comunale. Poi non si può dire che lo Stato abdichi alle sue funzioni o si sottragga al proprio dovere quando conserva 24 Licei nelle proprie mani, appunto perchè servano d'esempio e d'emulazione a' Licei provinciali. Da ultimo, se facesse altrimenti, meriterebbe un altro e più giusto rimprovero, quello di sostituire se stesso alla legittima iniziativa provinciale, di voler tenere il paese in perpetua tutela, e di escluderlo dal governo di se stesso. Ebbi già occasione di dirlo un altro giorno, appunto quando si faceva questa discussione che l'onorevole Senatore Imbriani vorrebbe rinnovellare: è cotesta la lotta famosa della libertà individuale, comunale, provinciale, contro la pretesa del Governo di fare tutto lui, sempre lui; è in altre parole la lotta tra il *self-government* e il Socialismo. Nel nostro Paese, Governo e Parlamento si sono messi, con grandissima ragione, secondo me, per la strada della libertà; crederei far torto al Senato pur dubitando che la voglia abbandonare.

Senatore Foggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Foggi. Per tranquillare l'animo dell'onorevole Senatore Imbriani, il quale è giunto troppo tardi per venire in soccorso dell'opinione espressa da alcuni colleghi suoi e stata risolta negativamente dal Senato, osserverò che essendovi attualmente in tutte le Provincie un Liceo governativo, esse conservano però e devono conservare il Liceo che attualmente esiste in ciascuna di esse. Imperocchè l'art. 8 dice che i Licei, i Ginnasii, le Scuole tecniche, presentemente mantenuti o sussidiati dallo Stato e che non sono compresi fra i Licei governativi, passano a carico delle Provincie, quando i Comuni dove sono stabiliti non dichiarino di volerli tenere essi stessi, per essere riordinati nei luoghi e modi fissati dalla presente legge.

Io non credo perciò che dal disposto di questa legge ne venga la cessazione immediata degli Istituti governativi che si trovano nelle Provincie non comprese nella legge medesima, ma passano invece alla Provincia o al Comune che dichiara volerli tenere per sé. E allora l'art. 13 potrebbe dar modo a colesti Provincie o Comuni che non hanno più il beneficio di un Liceo governativo di chiedere al Governo di assumerne esso l'amministrazione per viemmeglio dirigere gl'Istituti medesimi, purchè le Provincie si adattino a farne le spese.

Presidente. Rileggo l'aggiunta proposta dal Senatore Imbriani:

« Il Governo è autorizzato a fondare un Liceo in ciascuna Provincia ove lo stimi opportuno, obbligando le Provincie e i Comuni al concorso statuito nel presente articolo. »

Chi ammette quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Non è ammessa).

Senatore Imbriani. Vi è un'altra aggiunta.

Presidente. A quest'articolo?

Senatore Imbriani. No; all'articolo 8.

Presidente. Ne parleremo dopo; intanto la proponga per iscritto.

Debbo far osservare al Senato che la Commissione ha riscontrato una differenza nella Tabella B....

Senatore Matteucci, *Relatore*. È una somma sbagliata; è un errore materiale.

Presidente. I reggenti di prima classe invece di 48 sarebbero 72 a 2400 che fanno 172,800; 80 di seconda classe a 2000 che fanno 160,000, 48 maestri a 2000 che fanno 96,000; in tutto L. 1,070,800, più 24,000 lire per spese di materiale, totale generale L. 1,094,800.

Chi ammette questa correzione, voglia sorgere.

(È ammessa).

Adesso vi sarebbe l'aggiunta all'art. 8 che propone il signor Senatore Imbriani.

Senatore Imbriani. Permetta che la legga:

« I tre Educatorii napoletani *Principessa Clotilde, Regina Pia, e Principessa Margherita* rimangono governativi. »

Presidente. Favorisca svilupparla.

Senatore Imbriani. L'art. 8 dispone come è votato che i Licei, Ginnasii, e Scuole tecniche, e Collegi-Convitti maschili e femminili presentemente mantenuti o sussidiati dallo Stato, e che non sono compresi tra i Licei governativi definiti all'art. 2, passano a carico delle Provincie, quando i Comuni dove sono stabiliti non dichiarino di volerli tenere essi stessi per essere riordinati nei luoghi e modi fissati dalla presente legge. « Gli Istituti suddetti conserveranno il patrimonio che ora posseggono, ecc., ecc. »

Signori, si è fatta una meschina parte al dovere dello Stato d'insegnare nei Licei in quanto agli uomini, per le donne poi lo Stato non si riserba diritto alcuno d'insegnamento proprio governativo.

Lo Stato si destituisce interamente intorno a questo. Lo Stato sente il dovere almeno in parte di ammaestrare gli uomini, di dar loro un insegnamento importante, anche esemplare; per le femmine non sente nulla di tuttociò. È veramente doloroso che lo Stato si rassegni ad abbandonare in tutto all'altrui istruzione la donna, la quale è tanta parte nella educazione della società familiare, la quale per lo passato negletta ha prodotto quel male nella società civile che lamentiamo, la donna, la quale ora dovrebbe avere la vera, unica, possibile emancipazione, quella della intelligenza per mezzo dell'istruzione.

Ebbene, mentre lo Stato ha l'obbligo di fornire questa istruzione a tutti, quanto alla donna se ne affranca: egli la vigilerà solamente. Lascierà che le Provincie facciano a lor modo se credono. Non vi è obbligo alcuno per le Provincie stesse perchè fondino un nuovo Istituto femminile. Lo Stato non dirigerà più gl'Istituti femminili che vi sono (e ve ne sono

assai pochi), essi passeranno alle Provincie, e le Provincie se non sentono il dovere di fondare Istituti, potranno a loro talento non fondarli.

Lo Stato non le turberà punto, e lascerà le cose come gl'ignoranti vogliono.

Ho udito dire che è un gran principio di lasciare alle Provincie la libertà d'insegnare. Io non ho mai contrastato né contrasto a siffatta libertà. La Provincia faccia, faccia il privato, ma lo Stato faccia ancora dal canto suo, e non sia privato di un diritto che per lui è un dovere supremo. Codesta è libertà ragionevole, e sarà gara dell'ottimo, in cui nessuno perderà.

Nelle regioni di recente formazione e di libertà recentissima, è mestieri di por mente a non privare lo Stato di nessuna delle attività sue, perchè s'innesti ne' singoli cittadini la coscienza della dignità propria sinora latente per l'ignoranza.

La balia di sé, il *self-government*, trova luogo dove la libertà è vecchia, gli uomini sono abituati a reggersi, ed hanno avuto lungo tempo l'emancipazione della loro intelligenza, e sono già largamente istruiti; allora il Governo di sé è bene esercitato. Oggi lo Stato non priva nessun cittadino di questa libertà, lo Stato autorizza, e tutti coi requisiti insegnano. Vigilerà esso, le Provincie fondino, ma non deve privarsi del dovere d'insegnare direttamente.

Aggiungo che noi in Italia abbiamo pochi di questi Istituti femminili, pochi ma ricchi, alcuni ricchissimi. In Napoli ne abbiamo, e quale scopo avevano? Lo scopo era di provvedere all'insegnamento femminile di tutte le Provincie del corrotto reame delle Due Sicilie. Lo Stato aveva splendidamente fornito questi Istituti con vaste dotazioni, e queste dotazioni, ridotti gli educatorii femminili in condizione provinciale, saranno abusate dalle privilegiate Provincie, saranno forviate con ingiustizia da' fini loro originarii.

In conseguenza io trovo che non sia da accettare che alcuno Istituto di questa natura venga provincializzato: sarebbe mancare all'obbligo primitivo degli Istituti stessi.

Restringendomi per ora a queste ragioni io propono che gli Istituti educatorii napoletani *Principessa Clotilde*, *Regina Pia*, e *Principessa Margherita*, rimasero governativi, quali sono al presente con le dotazioni loro.

Presidente. Domando se quest'aggiunta del signor Senatore Imbriani è appoggiata.

(È appoggiata).

Ha la parola il Signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro della Istruzione Pubblica. Se la prima aggiunta dell'onorevole Senatore Imbriani, era, (e prego il Senato di accogliere la parola che sto per pronunciare nel suo significato tecnico e giuridico, non in quello che ha nel linguaggio comune), se dico la proposta prima del Senatore Imbriani era stravagante per ragione di tempo, questa parmi stravagante per

ragione di materia. Noi stiamo ora ordinando l'insegnamento secondario, il quale fa parte di tutto l'insegnamento generale, distribuito nelle Scuole elementari, nei Licei, nelle Università. Egli è dunque chiaro che la legge ora in discussione è soltanto un membro di quel corpo di leggi che dovrà poi regolare tutta la materia della pubblica istruzione. In cotesto *corpus juris* entrerà certo anche l'educazione femminile.

Ammetto, riconosco la profonda verità delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore preopinante l'importanza della donna nella Società e l'importanza quindi della sua educazione; ma ora non è di questo che ci stiamo occupando.

Qui evidentemente si provvede all'educazione maschile; più tardi, in altra occasione, potrà il Governo potrà il Parlamento, dovrà anzi occuparsi di quest'altro argomento; è suo obbligo positivo.

Sainfatti l'onorevole Senatore Imbriani che il Governo se ne è già occupato, e che il mio predecessore ha istituito una specie d'inchiesta, alla quale credo abbia potuto prendere parte anche l'onorevole Senatore per il posto che occupa in uno degli Educandati di Napoli; ed io ho certo intenzione di mandare innanzi queste pratiche, ed è mio fermo proponimento di prendere a maturo esame la materia dell'insegnamento femminile in Italia.

Per conseguenza, io mi permetterò di far notare come la clausola che ora propone l'onorevole Senatore Imbriani sarebbe un membro che non si adatta al corpo; laonde vorrei pregarlo di rimettere la trattazione di cotesto argomento a quando si tratterà in modo più speciale di quest'importante materia.

Senatore Imbriani. Io non posso che accettare pienamente il Consiglio dell'onorevole Ministro. Se queste parole non hanno significato alcuno, allora io non ho altre osservazioni a fare. L'ostacolo nasceva dalle parole di questo articolo:

« I Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Collegi-Convitti maschili e femminili presentemente mantenuti o sussidiati dello Stato e che non sono compresi fra i Licei governativi, definiti all'art. 2. passano a carico delle Provincie, quando i Comuni, dove sono stabiliti, non dichiarino volerli tenere essi stessi, per essere riordinati nei luoghi e modi fissati dalla presente legge, ecc., ecc. »

Dunque c'è un Istituto secondario riguardante le donne, è detto chiaramente, non c'è che una eccezione per gli uomini.

Se il significato che credo abbia questa forma risponde al mio concetto, io son pronto a ritirare la mia aggiunta, ma desidererei sapere precisamente che cosa significa.

Senatore Matteucci, Relatore. Significa quello che significa: ma non è impedito al Senato di accogliere l'idea del signor Ministro e di aggiungere una riserva per certi Educandati femminili che si potranno mantenere più tardi quasi come modelli. È materia grave e da studiar bene.

Senatore Imbriani. Ma che cosa dunque significa?

Senatore Matteucci, Relatore. Significa, ripeto, che tutti i Convitti femminili passano alle Provincie.

Senatore Imbriani. Allora il Collegio detto de' *Miracoli* o *Principessa Clotilde* passerà alla Provincia. Ma questo non è in relazione a quanto disse l'onorevole Ministro; ed io faccio notare che le sue parole sono in assoluta discordanza con quanto diceva ora l'onorevole Senatore Matteucci. Egli dice appunto che passerà alla Provincia, ma questo è quello che combatte.

Il Ministro dice: non si tratta che dell'insegnamento maschile, per l'altro si sta pensando. Ha ancora invocato la testimonianza mia, ma adesso veggio invece che questo Istituto di istruzione secondaria deve passare alla Provincia.

Ora dunque io domando uno schiarimento preciso su questo articolo.

Senatore Brioschi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore Brioschi. Mi pare che facilmente si possano mettere d'accordo le due opinioni del signor Ministro e del Relatore della Commissione.

L'articolo dice che i Collegi-Convitti femminili presentemente mantenuti o sussidiati dal Governo, passano a carico della Provincia. Dunque devesi intanto notare che non sarebbero compresi in queste disposizioni quelli di Napoli, non essendo essi sussidiati dal Governo, ma ad ogni modo, è detto nell'articolo, « che tutti questi Licei, Ginnasi, Collegi-Convitti che presentemente sono mantenuti o sussidiati dal Governo, passano alla Provincia, per essere riordinati nei luoghi e modi fissati dalla presente legge. »

Vi sono quindi due punti differenti, uno relativo alla spesa, e l'altro relativo al modo di riordinamento degl'Istituti in discorso. A quegli Istituti pei quali colla presente legge non è provveduto fin d'ora, provvederà in seguito il Ministero con altra legge, e fra questi stanno gl'Istituti femminili.

Mi pare adunque non siavi contraddizione fra le parole del signor Ministro e quelle del Relatore della Commissione.

Senatore Imbriani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imbriani. Mi permetterò di dire, che in quanto a me, ravviso invece completa discrepanza fra l'uno e l'altro, in quanto che si parla di Licei che sono mantenuti dallo Stato e che passano alle Provincie. Per questi Licei le Provincie adunque pagheranno le spese, e perciò daranno ad essi quell'indirizzo che loro gradirà, sorvegliati benissimo dal Consiglio scolastico; ma il Governo rimane fuori d'azione, e così accadrà per gli Istituti femminili.

Io invece vorrei che lo Stato comunicasse a questi Istituti lo spirito proprio, lo spirito di unità con quella uniformità d'intenti e di metodi che genera l'unità.

Gli Istituti femminili passeranno pur essi alle Provincie con norme che saranno stabilite; ma con ciò dovranno subire interamente l'influenza degli spiriti provinciali. Io quindi vorrei che nello stesso modo con cui si lasciano con questa legge dei Licei governativi per quanto riguarda ai maschi, la stessa cosa si facesse per gli Istituti femminili, mantenendone alcuni come Istituti femminili esemplari.

Il Governo se ne priva.....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Imbriani.senza provvedere come per i Licei maschili. Io credo l'opposto appunto di quello che ha detto l'onorevole Ministro; e non posso consentire colla Commissione, io credo che si debba avere anche qualche Istituto femminile, ove il pensiero dello Stato si manifesti, ove l'insegnamento segua più alti principii che non son quelli del municipalismo, ove si insegnino non nell'interesse della Provincia ma nell'interesse dello Stato.

Napoleone I voleva formare la Francia allo spirito di servitù, e si impossessò dell'istruzione e formò con questo mezzo la Francia interamente governativa e disposta ad ogni volontà del Governo, imperocchè aveva formato il proprio criterio e la propria coscienza sulle norme dettate dal Governo.

Noi nel Regno d'Italia rappresentante la libertà, cerchiamo appunto l'opposto. Serviamci di questo grande mezzo degl'Istituti per stabilire nell'interesse della libertà e della civiltà quelle norme le quali in Francia hanno portato l'uniformità in un senso di servitù col primo Napoleone e che porteranno in Italia uniformità nell'interesse della libertà e col capo della Nazione. Poichè io credo che ciò non possa il concetto governativo se non nella sua piena forma, quella cioè che prepara l'unità d'Italia e la libertà. Andiamo a questa per mezzo di questa forma santissima, perchè è necessario che lo Stato potentemente trasformi i 17 milioni d'analfabeti, ma con persone che comprendano quello che si debbe fare, ed il Governo non si privi di questa gran facoltà sua, soprattutto per la donna.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Per verità non mi pare esista una vera concordia fra le parole dell'onorevole Signor Ministro e quelle della Commissione.

Dubito che colla disposizione dell'articolo 8, si possa sostenere, credere che tutti quanti i Collegi-Convitti femminili che esistono nelle diverse parti d'Italia e sono mantenuti o sussidiati dallo Stato, debbano passare alle Provincie.

Se questo fosse stato il concetto, desidererei venisse chiarito, perchè non vorrei che si potessero fare delle eccezioni per Napoli, come chiede il Senatore Imbriani, e non poi per gli altri paesi.

Lo schiarimento che domanderei sarebbe questo: intende o no il Governo di mantenere per l'educazione e per l'istruzione delle femmine, alcuni Istituti normali come per i maschi? Se lo intende, questi Istituti

normali dovrebbero essere eccettuati dalle disposizioni dell'articolo 8.

Questo articolo ieri, non dirò che passasse inavvertito, ma non fu discusso sotto il punto di vista del passaggio dei Collegi-Convitti femminili dallo Stato alle Provincie. E perchè ve ne sono degli importanti non solo a Napoli, ma anco a Milano, a Firenze, in Sicilia, così è d'uopo chiarir bene che cosa siasi inteso di fare.

Ministro dell' Istruzione pubblica. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io non posso come rappresentante del Governo in questo particolare far altra cosa se non ripetere quello che ho espresso poco innanzi.

Credo che la materia riguardante l'educazione femminile abbisogni di essere studiata anch'essa come fu studiata questa che ora stiamo discutendo. Quando la legge ha messo la parola *femminili* ha voluto provvedere allo *statu quo*, per così dire, all' *uti possidetis*. Vi sono molti Istituti femminili in Italia. Di questi, pochissimi sono mantenuti o sussidiati dallo Stato, credo che ne siano tre a Napoli, uno a Milano, uno a Firenze, uno a Palermo. Or bene; tutta codesta materia dell'educazione femminile non è stata finora studiata dal Governo, il quale non ha presentato, per conseguenza, nessun progetto di legge in proposito.

L'articolo del quale ora si parla non fa che applicare la legge generale, provinciale e comunale, secondo la quale l'istruzione secondaria deve passare, tale quale è, alle Provincie; e siccome non riordina in modo speciale l'istruzione femminile, questa rimane, come dicevo, nello *statu quo*. E osservi l'onorevole Senatore Imbriani che cotesto *statu quo* è molto diverso, non solo secondo le diverse Provincie, ma secondo l'indole particolare di codesti Istituti medesimi.

Io credo, per esempio, che l'Istituto a cui presiede l'onorevole Senatore Imbriani abbia una rendita propria; dunque non si potrebbe dire, a stretto rigore, che passi a carico della Provincia; esso non è veramente a carico di nessuno.

Conseguentemente le parole che qui sono poste, per quello che si riferisce agli Istituti femminili, non fanno che mantenere l' *uti possidetis*, cioè mantengono il disposto della legge antecedente provinciale, che li rimanda alla Provincia.

Ciò non toglie punto, ne può togliere il diritto sovrano dello Stato, di pensare al riordinamento anche di questo genere d'Istituti; e certo vi penserà.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io non mi posso contentare delle parole che ha detto l'onorevole signor Ministro d'Istruzione Pubblica, perchè non mi pare che tolgano il dubbio in cui ci lascia il testo dell' articolo ottavo.

In esso si dice chiaramente e nettamente, che i Collegi-Convitti femminili presentemente mantenuti, o sussidiati dal Governo, e che non sono compresi tra i

Licei governativi, (e questi non lo sono di certo) passeranno d' or innanzi alle Provincie.

La locuzione di questo articolo è generica, e non permette di far eccezione per alcuno dei Collegi-Convitti femminili che si trovano in alcune delle principali Provincie del Regno mantenuti interamente, o sussidiati dal Governo.

Io non so se quelli di Napoli fruiscono di un patrimonio loro proprio, e allora la questione, rispetto ad essi, si ridurrebbe a poco; basterebbe conservare per i medesimi la protezione e la ingerenza del Governo, ma quando tutti gli altri siano, come credo, e segnatamente quelli di Firenze e di Milano in qualche modo sussidiati dallo Stato, si può ben ritenere che l' articolo ottavo li trasforma, e li passa addirittura alle Provincie o ai Comuni. Nè mi si dica poi che si farà un riordinamento; il riordinamento di cui parla l'articolo ottavo, è il riordinamento che debbono fare le Provincie ed i Comuni, per quegli Istituti che sono loro ceduti, affinchè si conformino alle disposizioni della presente legge; ma non vuol dire che riordinati che siano, ritornino ad essere Istituti governativi. Capisco che il Governo con una legge speciale può in seguito creare dei Collegi-Convitti femminili normali; ma finchè questa legge non sia presentata, l'articolo ottavo opera il suo effetto, e pregiudica la questione che il signor Ministro intenderebbe di riservare.

Ministro della Pubblica Istruzione. Posto che nella sostanza siamo d'accordo che debba essere mantenuto illeso il diritto allo Stato di provvedere al riordinamento anche di questa parte dell' educazione sociale, non mi parrebbe che ci fosse difficoltà di sorta, o credo che la Commissione acconsentirà a che l'aggiunta proposta dal Senatore Imbriani sia ad essa rinandata, affinchè a proposito di quell' aggiunta se ne faccia un'altra, la quale riserbi illeso questo diritto al Governo.

Presidente. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore Imbriani. Io mi riservo a parlare allorchè la Commissione avrà dato il suo avviso. Osservo però riguardo a quanto ha detto l'onorevole Signor Ministro, che il riordinamento è diverso dal passaggio, che l'articolo 8. stabilisce fin d'ora; saranno questi enti morali riordinati, sta bene, ma il passaggio alle Provincie è avvenuto; ora, se fossero essi interamente provveduti di fondi propri, non rimangono contemplati in quell'articolo, non avendo alcuni di essi sussidi dallo Stato; ma invece un Istituto femminile sussidiato dallo Stato passa alla Provincia in forza di quest'articolo, quantunque sia provveduto di fondi propri. Si riordineranno ripeto, ma il pregiudizio è già avvenuto. Allora lo Stato non li regge più, vuol dire, che la deroga è fatta: la Provincia ha un suo indirizzo proprio: sarà esercitato con certe norme che scaturiscono dalla legge, ma io non vorrei pregiudicato punto questo principio del passaggio compiuto, e di non esservi nel Governo il dovere di tenere un Istituto femminile modello.

A quello appunto non posso aquietarmi, e nel caso, che la mia aggiunta sia inviata alla Commissione, io mi riserverei di parlare a seconda del giudizio, che sarà per darne.

Presidente. La parola spetta al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Per quanto io apprezzi le viste conciliative dell'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, crederei che forse non avesse ad essere opportuno il rinvio dell'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Imbriani. Quest'aggiunta modifica essenzialmente l'articolo già votato dal Senato.

Ora, io non vorrei che il Senato, con troppa facilità, abbandonasse quel savissimo principio che è stato posto nel regolamento e che permette di opporre la questione pregiudiziale a tutto ciò che contraddice a quanto è già stato dal Senato votato. Credo quindi fuori di luogo il discutere ora sul merito dell'art. 8 ciò che avrebbe potuto dirsi o non dirsi con quell'articolo, sulle lacune che presenta l'argomento dell'istruzione femminile. Dico che l'art. 8 è votato e l'articolo dice chiaramente, che tutti quegli Istituti femminili ai cui pesi concorre attualmente lo Stato, debbono passare alle Provincie.

Quindi la disposizione non è che finanziaria, per ora; ma quantunque non sia che finanziaria, non può per questo essere contraddetta con un'aggiunta senza ledere al principio dal Senato sancito, senza cui non vi può mai essere discussione completa nel Senato.

Ora, io, al pari del Senatore Imbriani, al pari del Senatore Poggi, al pari di tutti i miei colleghi, apprezzo moltissimo la dichiarazione fatta dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, che il Governo sta occupandosi per ordinare l'istruzione femminile, e che ne farà argomento d'un progetto di legge nel più breve tempo possibile; ma non credo che per significare il gradimento di questa dichiarazione del signor Ministro, sia necessario fare un'aggiunta ad un articolo già votato.

Quindi mi permetterei di notare che, mantenendo il principio della cosa giudicata, si potesse ottenere lo stesso scopo con un semplice ordine del giorno che dichiarasse, come tante volte si è fatto, che udite le dichiarazioni del Ministro sulla prossima presentazione di un progetto di legge per riordinamento degli Istituti secondari d'educazione femminile, il Senato passa all'ordine del giorno. Credo che questo basterebbe a soddisfare al desiderio del Senatore Imbriani, senza introdurre, dirò così, una pratica nuova che non è nel nostro Regolamento, cioè di rimandare alla Commissione un'aggiunta fatta ad un articolo che contraddice all'articolo stesso, perchè poi la Commissione la sostituiscia un'altra aggiunta. Credo che con questo sistema si andrebbe in una certa confusione sul modo di discutere le leggi.

Senatore Imbriani. Io non ho difficoltà di accettare quest'ordine del giorno.

Senatore Lauzi. Vuole formularlo?

Senatore Imbriani. Io lascio a lei la cura di formularlo.

(Il Senatore Lauzi scrive l'ordine del giorno e lo fa passare al banco della Presidenza).

Presidente. Prego il Senatore Imbriani di dire se persiste nella sua aggiunta.

Senatore Imbriani. Se il signor Presidente ha la bontà di attendere, il signor Senatore Alfieri sta formulando una nuova aggiunta alla quale io aderisco pienamente.

Presidente. Dunque ella accetta la proposta che fa il Senatore Alfieri in sostituzione della sua aggiunta?

Senatore Imbriani. Precisamente. Il signor Senatore Alfieri propone un articolo transitorio in questi termini:

« Quanto ai Collegi-Convitti femminili, le disposizioni del presente articolo non potranno avere effetto se non in forza della legge che riordinerà gli Istituti medesimi. »

Io dichiaro di aderire perfettamente a quest'articolo.

Senatore Matteucci, Relatore. La Commissione pure lo accetta.

Senatore Lauzi. Il signor Ministro accetta anch'egli questo articolo?

(Il Ministro risponde affermativamente).

Allora io ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Darò lettura dell'articolo proposto dal Senatore Alfieri accettato dalla Commissione e dai Senatori Imbriani e Lauzi.

(Vedi sopra.)

Farò una semplice osservazione d'ordine.

Questo articolo è d'indole transitoria, così, se il Senato lo crede, lo si potrebbe collocare in fine del progetto di legge, dandovi la numerazione di articolo 19 e surrogando alla parola *presente* quella di *articolo 8*.

Senatore Imbriani. Per parte mia sta bene, per cui si voterà e si collocherà in fin della legge.

Presidente. Allora si farà la votazione di questo articolo dopo il 18, e piglierà il numero 19.

L'articolo 9 è già stato votato, dunque non occorre parlarne.

L'articolo 10 era fra quelli sospesi.

La sola variazione che vi fa la Commissione è di toglierne una parte.

Per chiarezza maggiore, leggerò prima l'articolo intero qual era nel progetto.

« Ogni Comune la cui popolazione ascende a 8000 abitanti e più, dovrà stabilire e mantenere oltre le Scuole elementari, una *Scuola tecnica* per gli insegnamenti della lingua italiana, calligrafia, aritmetica, contabilità, elementi di geometria, geografia e storia, delle prime nozioni di scienze fisiche e naturali e dei doveri e diritti dei cittadini. »

Ora lo leggerò come lo propone la Commissione:

« Ogni Comune la cui popolazione ascende a 8000 abitanti e più, dovrà stabilire e mantenere, oltre le Scuole elementari, una *Scuola tecnica* come all'articolo 3 » nel quale è già dichiarato in che cosa consista la parola *tecnica*. Se non vi è opposizione. . . .

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricotti. Qui si tratta d'imporre ad ogni Comune, la cui popolazione giunge ad 8000 abitanti, l'obbligo di stabilire e mantenere, oltre la Scuola elementare, una Scuola tecnica.

Io apprezzo altamente le eccellenti intenzioni che hanno spinto la Commissione a questa proposta e corro in astratto nel suo proposito, che è, mi sembra, di estendere l'istruzione, soprattutto la tecnica, alle masse meno agiate e forse più attive.

È assunto questo, non solamente di ottimo cuore, ma di buona e sana politica. Però io credo che altre debbano essere le intenzioni, e altri i mezzi.

Che il Governo fino ad un certo punto spinga i Comuni e le popolazioni a stabilire le classi elementari, la è cosa che può accettarsi, anche nel sistema di libertà; posciachè il bisogno della istruzione elementare è così urgente, essenziale, universale, che possa attribuire al Governo il diritto di imporre quell'istruzione ai Comuni. Ma non vedo il bisogno che le Scuole tecniche assumano le stesse proporzioni.

Io vorrei lasciare al tempo di fare l'opera sua. Il tempo è per noi, il tempo è per la libertà, il tempo è per il progresso umano; anticipare il tempo violentandone i benefici risultati non mi sembrerebbe un'opera politica, nè efficacemente utile. Prima di tutto mi sembrerebbe atto violento l'obbligare qualunque Comune, che conta otto mila abitanti, a stabilire, non solamente le Scuole elementari sulle quali non ho alcun dubbio, ma anche le tecniche. Mi sembra veramente che sarebbe una violenza contro la libertà, e una violenza che non troverebbe in sè sufficienti ragioni.

Per altra parte, mi sembra che una delle due; o quel Comune sente in sè il bisogno stante il naturale andamento delle cose, stante la naturale espansione del movimento Italiano, e seguirà l'esempio che dà il Governo, l'esempio che mano a mano verranno dando tutte le città importanti ed entrerà nella medesima via: oppure non sente ancora tal bisogno, e non occorre di spingervelo a forza.

Ma vi è un altro inconveniente a cui s'andrebbe incontro. Io capisco che in questo rapido movimento italiano si sia un poco affrettata la macchina istruttiva ed educativa dell'Italia, e scuso che quindi si siano fondate in fretta e in furia molte e molte Scuole. Però non posso a meno di osservare, che da questo impianto rapido e tumultuario di tante Scuole nacquerò molti difetti i quali forse ne superano i vantaggi.

Per esempio, mancò d'un tratto il buon personale insegnante, mancarono le abitudini; sicchè sarebbe stato forse più desiderabile non aver certe Scuole, anzichè averle così cattive.

Ora, che cosa si farebbe con questo articolo di legge? si violenterebbe il Paese, in modo da moltiplicare d'un tratto le classi tecniche; si violenterebbe il Paese in modo da spremere sforzatamente un numero straor-

dinario di maestri di Scuole tecniche; un numero così straordinario, che pochi sarebbero buoni, i più, cattivi per mancanza o di buoni studi o di buoni costumi.

Quale dunque sarebbe il risultato?

Sarebbe, in primo luogo, quello di rompere, direi così, il principio di libertà da cui siamo partiti. Perchè siamo partiti dal principio di libertà provinciale e comunale, ed andiamo a che? Andiamo al precetto di obbligare ogni Comune di 8000 abitanti a stabilire delle Scuole tecniche. In secondo luogo, si promuoverebbe a forza la produzione di Scuole tecniche là dove il terreno non sarebbe ancora preparato, e perciò si otterrebbero risultati poco utili e forse contrarii allo scopo.

Dacchè il Governo ha spinto e spinge tuttodì, e fa molto bene, l'istruzione elementare in tutte le terre, in tutti i Comuni; dacchè questo è fatto, o almeno si va compiendo, lasciamo che il tempo operi il resto; lasciamo che il movimento generale dello spirito italiano accresca codesta opera, non violentiamola; le cose fatte violentemente in generale non durano; e, ripeterò le parole colle quali, per così dire, esordiva: ho più caro aver minor numero di Scuole e di professori che di averne molti piuttosto cattivi che buoni, e aver nuove Scuole di modo da dover desiderare che vengano abolite.

Per conseguenza pregherei il Senato a non dare il suo voto all'articolo proposto.

Senatore Matteucci, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Matteucci, Relatore. Per apprezzare l'opinione emessa dal Senatore Ricotti bisogna che il Senato non dimentichi che abbiamo sostituito al Ginnasio la Scuola tecnica, o piuttosto riuniti ed ordinati assieme questi due istituti che erano tenuti distinti, sicchè, stando alle leggi che abbiamo e riducendo ad una sola istituzione il Ginnasio e la Scuola tecnica, l'articolo che ora si esamina non crea alle Provincie un aggravio molto maggiore di quello di ora; del resto non si è voluto con questo articolo offendere la libertà di chicchessia. Non posso però a meno di notare che è singolare lo spirito che ora muove l'onorevole preopinante a restringere il primo grado dell'istruzione secondaria, quello comune e che è fatto per tanta gente, mentre prima voleva più estesi e numerosi i Licei.

Io credo che tutti quelli che sono pratici di questa materia saranno d'accordo meco nel dire, che nella istruzione elementare faremo bene se obbligheremo i Comuni a metter le scuole; è così oggi in tutti i Paesi. Pur troppo il numero delle scuole stesse è molto lontano da quello voluto: eppure l'obbligo esiste, ed è per un insegnamento tanto necessario e riconosciuto utile: figuratevi che cosa accadrebbe delle Scuole tecniche se non mettestimo l'obbligo di stabilirle.

Osserverò al Senato, che a termini delle leggi noi abbiamo già 127 Ginnasii, e 224 scuole tecniche, che insieme sommano a 351. Ora il numero di Scuole teo-

niche che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo in questione, sono sicuro che anche ammesso che fosse subito eseguito, cosa non facile nè tanto sperabile, non ci darebbe che 20 o 30 Scuole tecniche o poche più, oltre quelle che abbiamo. Vi è un'altra considerazione che mosse pure la Commissione a quella proposta, e per la quale bisogna esaminare quale sia la composizione delle popolazioni in questi centri.

In 8000 abitanti, vi sono circa 360 maschi che hanno l'età dai 10 ai 13 anni età appunto adatta per frequentare la Scuola tecnica; di questi 360 si intende che non tutti vanno a scuola, vi sono i figli dei lavoranti, dei contadini e dei braccianti che non sommano a più della metà.

Vi sono dunque 150 ragazzi circa in quei centri che non vivono nelle campagne nè sono sparsi nei Comuni rurali. Abbiamo in quei centri di popolazione agglomerata un numero di ragazzi che è nelle condizioni che sono richieste per poter profittare delle Scuole tecniche.

Per tutte queste considerazioni che mi paiono fondate sopra calcoli abbastanza esatti, almeno per quanto possono esserlo in questi casi, la Commissione ha stabilito quel numero: si sarebbe potuto mettere 10 mila e non 8 mila, oppure 12 mila; ma un numero si deve fissare, ed è impossibile di abbandonare liberamente ai Comuni ed alle Provincie un obbligo che già hanno per legge, il solo che sia soddisfatto con impegno, quello cioè di fondare una Scuola tecnica in certi centri di popolazione. Tutti sanno che le Scuole elementari, e soprattutto le femminili pur troppo mancano ancor molto, benchè vi sia l'obbligo nei Comuni di metterle: se per la scuola tecnica non si mettesse, soprattutto in certe Provincie, non avremmo più la speranza di vedere crescere l'istruzione tanto necessaria data dalla Scuola tecnica.

Per conseguenza, trattandosi di una istruzione così importante, come quella del primo stadio del nostro Liceo, dalla quale, e con tanta ragione, ci ripromettiamo molto, si deve mettere al Comune l'obbligo di stabilirla, nè vi possono essere tante difficoltà, come nei Licei, a trovare dei buoni insegnanti. Il caso dei professori di Liceo, che vogliono essere molto dotti e specialmente educati ad insegnare, è ben diverso.

Per queste ragioni raccomando caldamente al Senato di non togliere l'obbligo che si è messo alle Provincie ed ai Comuni, di mettere una Scuola tecnica dove vi è un certo centro di popolazione agglomerata. Il Senato vedrà se sia troppo basso il numero da noi stabilito. Io non lo credo troppo basso, ma pure anche trovandolo tale, insisto perchè un numero si determini e non si lasci la libertà assoluta di mettere, o no, questa scuola che è la sola che rimanga per i ragazzi di 13 e 14 anni e che deve servire ad ogni specie di popolazione.

Non dissento che si metta una parola che determini meglio, che si parli di centri con popolazione agglomerata e non di comuni rurali, e fu anzi la mancanza di

una buona parola, e adattata e chiara che trattenne la Commissione dal metterla, ma per carità assicuriamoci che l'obbligo resta ai Comuni di mettere la scuola tecnica.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Io appoggerò l'opinione del collega Ricotti, e, per spiegarmi chiaramente, citerò un esempio. Io sono consigliere comunale di un Comune al di là degli 8000 abitanti. Questo Comune è composto di sezioni sparse, di casolari dove sarebbe impossibile istituire una scuola tecnica; questo Comune, come molti altri di questo genere, ha due scuole superiori. Io credo che è tutto ciò che si può dimandare a Comuni rurali di 8000 abitanti. Io credo dunque che l'articolo qual è non sia conveniente nè attuabile.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io appunto voleva proporre una modificazione all'articolo 10 per dargli un senso che rendesse utile l'articolo medesimo, giacchè vi sono in Toscana ed in altre Provincie del Regno dei Comuni con una popolazione di 8 mila abitanti, e che, tuttavia non hanno nè borghi, nè grosse terre, in cui sia agglomerata una popolazione non di 1400 e di 1000, ma neanche di 500 abitanti; quindi bisognerebbe che l'articolo dicesse che questa disposizione provvede per quei Comuni i quali abbiano un centro di popolazione non inferiore per esempio agli 8 mila abitanti. In questo senso potrebbe stare, ma diversamente no.

Presidente. Formoli il suo emendamento.

Senatore Brioschi. È l'aggiunta di una parola.

Senatore Capponi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capponi. Se non ho male inteso, l'aggiunta proposta si riferiva solamente al Capo-luogo che avesse un dato numero di abitanti il quale non mi pare sia stato determinato.

Io direi 3 mila abitanti nel Capo-luogo e 12 mila nell'intero Comune; riflesso che è stato fatto, e che avrei fatto io in aggiunta alla mia proposta di emendamento, giacchè la popolazione può essere tanto scarsa che non vi sia un numero sufficiente per fondarvi una scuola.

Senatore Brioschi. Mi pare che sarebbe forse meglio aggiungere una sola parola all'articolo come è redatto, dire cioè: « Ogni Comune in cui la popolazione *agglomerata* ascende ad 8000 abitanti. »

Presidente. La Commissione accetta dunque quest'aggiunta. Allora rileggerò l'art. 10 con quest'aggiunta.

« Ogni Comune in cui la popolazione *agglomerata* ascende ad 8000 abitanti e più, dovrà stabilire e mantenere oltre le Scuole elementari, una *Scuola tecnica* come all'articolo 3. »

Senatore Capponi. Io direi, « la popolazione agglomerata in un solo luogo. »

Senatore Poggi. Per chiarire ogni dubbio, sarebbe meglio....

Senatore Cibrario. Ogni Comune che abbia una

popolazione agglomerata di 8000 abitanti; se è sparsa in varii centri non è più agglomerata.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Suppongo che ci sia un Comune di 10,000 abitanti e che abbia un'agglomerazione di due o tre mila soltanto; io credo allora che in quel luogo si può istituire una Scuola tecnica; quindi, secondo me, l'espressione proposta dalla Commissione è alquanto vaga. Mi pare che si dovrebbe dire: Comune di 10,000 abitanti che abbia un'agglomerazione di 3000, ecc.

Presidente. Favorisca formulare la sua proposta ed inviarla al banco della Presidenza.

Presidente. L'emendamento del Senatore **Arrivabene** è così concepito: « Ogni Comune la cui popolazione ascenda a 8000 abitanti, con un centro agglomerato di 3000, ecc. »

Senatore **Poggi**. Io direi invece quattro mila.

Senatore **Arrivabene**. Accetto questa modificazione.

Senatore **Sanseverino**. Io vi aggiungerei la parola almeno.

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato)

La Commissione lo accetta?

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Lo vorrebbe scritto un po' meglio.

(Si concerta tra i vari proponenti la redazione.)

Presidente. Allora lo rileggo come fu modificato:

« Ogni Comune la cui popolazione ascenda ad 8000 abitanti, con una agglomerazione di 4000, ecc. ecc. »

Senatore **Carradori**. Faccio riflettere che ci possono essere dei Comuni i quali abbiano due o tre di queste agglomerazioni.

Voce. Basta che ce ne sia una.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 10 con questa modificazione. Chi lo approva, sorga.

(È approvato)

L'articolo 11 porta una variante della Commissione: essa è nel primo comma dove è detto:

« In ogni Capo-luogo di Circondario sarà aggiunto alla

« Scuola tecnica l'insegnamento della lingua latina e

« della francese. » Vi è stata tolta la parola francese.

Dunque l'articolo rimane così espresso:

« In ogni Capo-luogo di Circondario sarà aggiunto alla Scuola tecnica l'insegnamento della lingua latina.

« Le spese di questa Scuola, salvo quelle pel materiale, che spettano al Comune, saranno a carico della Provincia.

« Nelle città dove la Scuola tecnica sia frequentata da 200 alunni o più, la Provincia dovrà stabilire e mantenere una seconda Scuola tecnica.

« Ogni Comune ha facoltà d'istituire corsi più o meno estesi d'istruzione secondaria, a condizione però che abbia prima istituito un corso completo d'istruzione

elementare maschile e femminile ed aperte Scuole per gli adulti. »

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(È approvato)

Ora leggo l'articolo 12 qual era nel progetto.

« La nomina dei Presidi, e degl'insegnanti, negli Istituti provinciali d'istruzione secondaria si fa per mezzo del concorso dalle rispettive rappresentanze.

« La scelta cadrà fra le persone che siano riconosciute idonee secondo le forme prescritte dalla legge.

« Le nomine devono essere approvate dal Consiglio provinciale scolastico.

« Il minimo dello stipendio da assegnarsi agli insegnanti in detti Istituti è regolato dalla Tabella C. »

La Commissione propone ora d'introdurre alcune variazioni in quest'articolo, per cui resterebbe redatto nel modo seguente:

« La nomina dei Presidi e degl'insegnanti negli Istituti provinciali d'istruzione secondaria, si fa in seguito a concorso dalle Rappresentanze provinciali.

« La scelta cadrà fra le persone che siano riconosciute idonee secondo le forme prescritte dalla presente legge.

Il resto come prima.

Leggo ora la Tabella C, come venne corretta.

TABELLA C.

Minimum degli stipendi d'assegnarsi nei Licci provinciali e comunali a norma della legge 13 novembre 1859.

Si è presa la media della seconda classe.

Ai Presidi L. 2,500

» Professori titolari » 2,000

» Reggenti » 1,600

» Maestri » 1,400

Senatore **Imbriani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Imbriani**. Io farei una distinzione in quanto al modo di nomina dei Presidi e quella dei Professori.

In quanto ai Professori non ho osservazione da fare, il concorso deve essere aperto perchè si possa conoscere quale è il migliore dei Professori.

In quanto ai Presidi è un'altra faccenda distintissima e che va regolata con altro criterio, inquantochè il direttore di un luogo di educazione deve possedere tali qualità da poter godere la piena fiducia di chi lo nomina: e può talvolta in un concorso figurare egregiamente qualcheduno in quanto ai requisiti intellettuali, che in altri requisiti non avrà diritto alla fiducia anzidetta, ed allora nasce un attrito solenne.

E colui che avrà preoccupato gli animi in quanto all'intelligenza, otterrà la vittoria mentre non avrebbe dovuto ottenerla. Dunque quanto alla direzione degli

Istituti va provveduto certamente con requisiti legali, con requisiti di idoneità, ma non col concorso. Si dovrebbe lasciare libera l'elezione, per modo che colui il quale avesse requisiti intellettuali non dovesse ottenere assolutamente il posto sopra i compagni, ma rimanesse in facoltà dell'elettore di valutare appunto gli elementi di fiducia e di moralità che sono i principii di cui va tenuto conto, specialmente in un direttore di un Istituto d'educazione.

Io proporrei quindi che si facesse una distinzione fra il modo di elezione dei Presidi e quello dei Professori.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Prima annuncierò una variazione che verrebbe fatta all'articolo della Commissione.

« Art. 12. La nomina dei Presidi e degli insegnanti negli Istituti provinciali d'istruzione secondaria e per questi ultimi in seguito a concorso, si fa dalle Rappresentanze provinciali.

« La scelta cadrà fra le persone che siano riconosciute idonee secondo le forme prescritte dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

« La nomina ecc. » come prima.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io conservo ancora qualche dubbio sul modo con cui è concepito il secondo comma dell'articolo 12. Nella locuzione precedente non era precisata quale fosse la legge che dovesse stabilire l'idoneità delle persone che si sceglieranno fra i Presidi ed i Professori. Ora si è aggiunta una determinazione precisa: si dice: « la scelta cadrà sopra le persone credute idonee, secondo le forme della legge presente ». Ora qui io vedo che la legge presente dispone intorno al modo di nominare i Presidi degli Istituti governativi, vale a dire si scelgono fra quelli che hanno già esercitato l'ufficio di professore nei Licei per cinque anni, e per questi il dubbio sarebbe abbastanza chiarito. Ma quanto agli insegnanti non trovo uguale la chiarezza perchè l'articolo 5 dice che per essere nominato Professore titolare negli Istituti governativi è necessario avere conseguito un diploma di idoneità secondo le norme prescritte da un regolamento che sarà pubblicato.

Or dunque, la legge presente non contiene disposizioni relative all'idoneità dei Professori dei Licei provinciali. E non si può credere, senza dirlo espressamente, che il regolamento rammentato in codesto articolo debba osservarsi anco nei Licei provinciali, perchè questo regolamento si riferisce alle sole Scuole governative e non deve osservarsi dagli Istituti provinciali, i quali hanno i loro regolamenti speciali approvati dai Consigli scolastici provinciali.

In conseguenza trovo un vuoto nella legge, e la parola aggiunta dalla Commissione non chiarisce ancora quali siano le condizioni d'idoneità necessarie per essere nominati professori in un Istituto provinciale.

Presidente. Propone qualche modificazione?

Senatore Poggi. Domando schiarimenti alla Commissione perchè avendo accettato ieri il rinvio di questo articolo, non ha a parer mio esaurito interamente il suo compito con un richiamo generico della legge presente che nulla contiene, rispetto alle condizioni di idoneità nemmeno per i professori degli Istituti governativi.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. È giustissima l'osservazione dell'onorevole Senatore Poggi; mi pare peraltro che il Senato converrà meco in questa idea, che se da una parte è bene abituare il Paese al governo di se stesso mettendosi sulla strada del decentramento, dall'altra parte è poi bene mettere delle clausole che garantiscano entro i limiti del possibile, lo Stato per la bontà dell'istruzione che s'impartirà dalle Provincie. Una di queste clausole colle quali lo Stato si garantisce è appunto questa, che le Provincie sono bensì libere nella scelta, ma non libere indeterminatamente, sbrigliatamente; che la loro scelta debbano farla tra quelle persone che offrono garanzia di buona istruzione.

Queste persone che possono offrire garanzie di buona istruzione sono appunto quelle tali che abbiano conseguito un diploma d'idoneità. Io credo pertanto che quel diploma che è necessario per venir nominato Professore titolare in un Istituto governativo, debba pure essere necessario per venir nominato Professore titolare d'un Liceo provinciale; cosicchè la stessa toga d'insegnante che è imposta all'aspirante a un Liceo governativo debba pure venire imposta agli aspiranti ai Licei provinciali. Se questo mio pensiero è accolto dal Senato, allora non so se l'onorevole Poggi troverà difficoltà acchè si dica: *nelle forme prescritte dagli articoli 4 e 5 della presente legge.*

Senatore Poggi. Se la Commissione la accetta, io non ho alcuna difficoltà, e allora si potrà dire, « secondo le forme prescritte dagli articoli 4 e 5 della presente legge ».

Presidente. La Commissione accetta questa variazione?

Senatore Matteucci, Relatore. L'accetta.

Presidente. Allora io leggo l'articolo come fu emendato:

« La nomina dei Presidi, e degli insegnanti negli Istituti provinciali d'istruzione secondaria, e per questi ultimi in seguito a concorso, si fa dalle Rappresentanze provinciali.

« La scelta cadrà fra le persone che siano riconosciute idonee secondo le forme prescritte dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Le nomine devono essere approvate dal Consiglio provinciale scolastico. Il minimo dello stipendio da assegnarsi agli insegnanti in detti Istituti è regolato dalla tabella C ».

Chi approva questo articolo nel modo con cui fu emendato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'articolo 13.

« Potrà il Governo, inteso il parere del Consiglio Superiore d'istruzione, assumere l'amministrazione e la direzione di un Istituto provinciale o comunale, quando la Provincia o il Comune gliene faccia l'offerta e non ne venga onere alla finanza dello Stato ».

(Approvato).

« Art. 15. Le Province ed i Comuni che mantengono Scuole secondarie hanno facoltà d'imporre tasse d'iscrizione annua. »

Senatore **Imbriani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Imbriani**. Non ci sarebbe limitazione alcuna?

Dallo stabilimento di una tassa o troppo alta o troppo bassa nascono effetti differentissimi, e perciò potrebbe non ottenersi quello scopo che si propone colla iscrizione stessa, la quale lo renderebbe impossibile.

Sarebbe mestieri appunto, che ci fosse qualche norma da quello che è eseguito nei Licei governativi, e nelle Scuole governative per porre un freno, affinché non si manomettesse questo principio di rendere possibile l'istruzione, che si potrebbe rendere impossibile a quel modo.

Desidererei sapere se la Commissione ha qualche schiarimento da darmi a questo proposito.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. La Commissione ha creduto che lasciare questa facoltà ai Comuni o alle Province non ingenerasse le conseguenze temute dal preopinante; infatti se si mettessero tasse troppo alte, allora le Scuole sarebbero deserte, nè vorrebbero le autorità locali fissarle troppo basse.

Pure la Commissione non ha difficoltà ad accettare un'aggiunta che determini un limite.

Senatore **Imbriani**. Desidererei che ci fosse questa limitazione.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad ammettere che si dica che *queste tasse non potranno superare le tasse degli Istituti governativi*.

Senatore **Imbriani**. Questa modificazione mi soddisfa pienamente.

Presidente. Dunque l'articolo sarebbe così modificato dalla Commissione: « *Le Province ed i Comuni che mantengono Scuole secondarie hanno facoltà d'imporre tasse d'iscrizione annua, le quali non potranno superare la tassa degli Istituti governativi.* »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

L'ora è abbastanza tarda e gli articoli che rimangono a votarsi sono pochi: Se ci riunissimo lunedì sarebbe prontamente esaurita la discussione e non vi sarebbe nient'altro all'ordine del giorno: perciò parmi che sia meglio rimandare il seguito di questa discussione a mercoledì prossimo. Frattanto in questi giorni i Relatori dei diversi Uffici si occuperanno alacramente dei lavori loro affidati, così che mercoledì, esaurito l'ordine del giorno che conterrà il seguito della discussione del presente progetto di legge, si potrà passare alla discussione delle altre leggi distribuite, e che saranno in pronto.

Il Senato è convocato dunque per mercoledì prossimo alle ore due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).